



COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO

Affidamento in concessione d'uso dell'immobile di proprietà comunale sito in C/da Torrenova, Via Umbria n. 17, catastalmente individuato alla p.lla 391 del foglio di mappa 83 del Comune di Menfi - immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al Comune ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio, nei locali del Comune di Menfi, con la presente scrittura privata redatta in doppio originale da valere ad ogni e per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Menfi, con sede in Piazza Vittorio Emanuele III - C.F. 00233230846, pec.: protocollo@comune.menfi.ag.it, rappresentato dal Funzionario Geom. Filippo Buscemi, nella qualità di Capo Settore U.T.C. V^, di seguito denominato **"CONCEDENTE"**

E

la Delegazione della Lega Navale Italiana - Delegazione Porto Palo di Menfi, C.F. 92032380849, con sede in Via Mazzini n. 123 a Menfi, pec.: portopalodimenfi@pec.leganavale.it, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente Ing. Ignazio Amato, nato a Castelvetro (TP) il 25/12/1979, Cod. Fisc. MTAGNZ79T25C286S, residente a Menfi in Via G. Volpe Stotico n. 9/A; di seguito denominato **"CONCESSIONARIO"**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente contratto è l'uso dell'immobile di proprietà comunale sito in C/da Torrenova, Via Umbria n. 17, catastalmente individuato alla p.lla 391 del foglio di mappa 8, pervenuto nella disponibilità del patrimonio del Comune di Menfi ai sensi dell'art. 48 c. 3 lett. C) del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii, trasferito con decreto destinazione nr.14137 del 16.03.2017 dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sono oggetto della concessione anche tutte le attrezzature presenti all'interno della struttura di cui sarà redatto apposito inventario all'atto della consegna.

L'immobile sarà destinato a sede legale della Lega Navale Italiana di Porto Palo di Menfi. Il bene è concesso a titolo gratuito con atto di concessione amministrativa ed esclusivamente per finalità sociale.

Nei locali chiusi e negli spazi all'aperto saranno svolte le attività previste nello Statuto, pertanto: organizzative, culturali, sportive, di protezione ambientale e di promozione e utilità sociale.

Art. 2) CONSEGNA DEL BENE

L'immobile è consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.

All'atto dell'immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo dello stato di consistenza del bene, sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico e dall'aggiudicatario.

Art. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 6 (sei) e decorre dalla data di stipula. Non è ammesso il rinnovo tacito. Alla scadenza, il bene immobile con le opere di urbanizzazione a servizio dello stesso, compreso di arredi ed attrezzature, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della concessione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento. Il recesso anticipato del concessionario dovrà essere comunicato almeno sei mesi prima con PEC al Comune concedente ed essere adeguatamente giustificato. Si applica il regime delle addizioni, migliorie ed opere di cui al successivo art. 10 anche alle ipotesi di riconsegna susseguenti al recesso anticipato ed alla revoca della concessione.

Art.4) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è pari ad € 0,00 per l'intero periodo di concessione.

Art.5) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile e tutte le attrezzature in esso contenute con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione.

Il concessionario è tenuto a promuovere ed a favorire iniziative di interesse, culturale e sociale al fine di incrementare le attività di educazione – ambientale, promuovere il territorio nel suo aspetto naturalistico-ambientale, culturale, ed in particolare a promuovere ed attuare l'organizzazione di eventi, cerimonie, manifestazioni culturali, sportive e nautiche.

Alla scadenza della concessione, il bene, con tutte le opere eseguite, dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso del proprietario senza alcun obbligo d'indennità, ovvero rimborso a carico dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali opere realizzate, preventivamente autorizzate, si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Menfi salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il ripristino dello status quo ante, a cura e spese del concessionario, in caso di interventi non autorizzati.

A pena di decadenza, sono vietate la cessione e/o la sub concessione a terzi, sia totale che parziale, sia gratuita che onerosa e/o a qualsiasi titolo, della concessione - contratto e/o dell'immobile comunale.

Art. 6) SPESE

Sono a carico del concedente:

- le spese di manutenzione straordinaria;

Sono a carico del concessionario, dal giorno di effettivo possesso del bene:

- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi di acqua;
- le spese relative ai consumi di gas;
- le spese condominiali;
- le spese di pulizia dei locali;
- le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile;
- le spese di registrazione del contratto di concessione d'uso;

Art. 7) REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto da parte del concessionario comporterà la decadenza della concessione.

Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge.

Art. 8) DIRITTO DI PRELAZIONE

Il concessionario ha diritto di prelazione in caso di nuova concessione laddove lo stesso abbia effettivamente realizzato, a giudizio dell'Amministrazione, attività sul piano culturale, sportivo, nautico, sociale.

Art. 9) OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Sono poste a cura e spese del concessionario le eventuali autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività rientranti nella concessione.

Art. 10) RESPONSABILITÀ

Il concessionario è costituito custode dell'immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Menfi da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l'Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ., salvo che si tratti di danni imputabili ad opere di straordinaria manutenzione non addebitabili al concessionario, in ogni caso grava sul concessionario l'onere della segnalazione di vizi o anomalie rientranti nelle competenze del concedente.

Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di sicurezza.

È, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11) RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire l'immobile all'Ente concedente in buono stato d'uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Menfi.

Art. 12) SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.

In particolare, la successiva registrazione sarà effettuata ad opera del concessionario entro il termine perentorio di venti giorni dalla stipula dell'atto, il quale fornirà tempestivamente all'Amministrazione prova dell'avvenuta registrazione. Le spese di registrazione, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta inerenti il contratto di concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario.

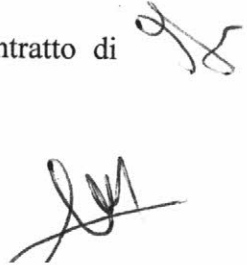
Art. 13) MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE

Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.

Eventuali acquiescenze o tolleranze di ciascuno delle parti non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali né rinuncia all'esercizio dei rispettivi diritti e prerogative contrattuali.

Art. 14) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Sciacca.



Art. 15) RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente stabilito nel presente, si applicano le disposizioni del Codice Civile di cui agli articoli numerati da 1803 a 1802.

Letto, confermato e sottoscritto,

Menfi, 03/05/2022

Per il Comune di Menfi

CAPO SETTORE U.T.C. VI
F. BUCCEMI



Per il Concessionario

N. DELEG. PORTO PALO DI MENFI

IL PRESIDENTE

Ing. Ignazio Amato



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetro

Atto Registrato il 23-05-2022

Al N° 146 Serie 3

Versate Euro 200,00

(*) Firma su delega del Direttore
Provincia di Trapani

L'ADDIZIONE
Sig. Falco Giuseppe